C11948 - BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA/BANCA POPOLARE DI SPOLETO
Provvedimento n. 24956

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 5 giugno 2014;

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTA la comunicazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. pervenuta il 22 aprile 2014, successivamente integrata in data 14 maggio 2014;

VISTO il parere IVASS pervenuto, a seguito di richiesta ai sensi dell'articolo 20 comma 4 della legge n. 287/90, in data 23 maggio 2014;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (di seguito, anche "Banco Desio") è la società capogruppo del Gruppo bancario Banco di Desio e della Brianza, attivo nei diversi comparti dell'intermediazione creditizia e finanziaria, dove opera principalmente attraverso la capogruppo e, per quanto riguarda l'area geografica del Lazio e zone limitrofe, attraverso la controllata Banco Desio Lazio S.p.A., banca commerciale a carattere regionale.
Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2012, da Banco Desio, da considerare ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa *[700–1.000]*[1] milioni di euro.

2. Banca Popolare di Spoleto S.p.A. in Amministrazione Straordinaria (di seguito, anche "BPS") è una società attiva nella fornitura di servizi bancari e finanziari, che opera nel centro Italia. Dal febbraio 2013, la società è in amministrazione straordinaria.
Il fatturato realizzato in Italia, con riferimento all'esercizio 2012, da BPS, da considerare ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 287/90, è risultato essere pari a circa *[100–489]* milioni di euro.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

3. L'operazione comunicata consiste nell'acquisto del controllo di BPS da parte di Banco Desio, attraverso l'acquisizione di una partecipazione maggioritaria pari al *[65-75%]* delle azioni con diritto di voto.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

4. L'operazione, in quanto comporta l'acquisizione del controllo esclusivo di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CEE n. 139/2004 ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, commi 1 e 2, della medesima legge, in quanto il fatturato totale realizzato nell'ultimo esercizio a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 489 milioni di euro e quello dell'impresa acquisita è stato superiore a 49 milioni di euro.

III. IL PARERE DELL'IVASS

5. L'IVASS, con parere pervenuto in data 23 maggio 2014, non ha evidenziato nell'operazione la sussistenza di elementi idonei ad alterare l'assetto concorrenziale preesistente.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

6. L'operazione in oggetto interessa diversi mercati compresi nel settore bancario tradizionale (raccolta e impieghi), il mercato del *leasing* e del *factoring*, nonché i mercati della distribuzione dei prodotti assicurativi (vita e danni) e del risparmio gestito (fondi comuni di investimento e gestione di patrimoni su base individuale).

Mercato della raccolta

7. Il mercato della raccolta identifica l'insieme della raccolta diretta bancaria da clientela ordinaria mediante: conti correnti liberi e vincolati, depositi a risparmio, buoni fruttiferi, nonché i certificati di deposito. Il mercato della raccolta

[1] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

bancaria, come appena definito, ha rilevanza territoriale provinciale in considerazione della scarsa mobilità dal lato della domanda.
8. In base alle informazioni fornite dalle parti, la quota di mercato *post-merger* nelle province di Milano, Roma e Viterbo, dove le parti sono entrambe attive, è sempre inferiore all'1% del mercato.
9. Il mercato della raccolta rappresenta, peraltro, una *proxy* utilizzabile per l'analisi del mercato del risparmio amministrato, in considerazione del fatto che un elevato numero di detentori di un conto titoli ha anche il conto corrente presso la medesima banca. Su tale mercato, in base alle informazioni fornite dalle parti, la quota *post-merger* risulta comunque sempre inferiore al *[1-5*%].

Mercati degli impieghi

10. Per consolidato orientamento dell'Autorità, considerando il lato della domanda, gli impieghi possono essere distinti in base alle tipologie di soggetti a favore dei quali vengono effettuati. In particolare, è possibile individuare le seguenti quattro categorie di soggetti: (i) famiglie consumatrici; (ii) famiglie produttrici; (iii) imprese di medie e grandi dimensioni; e (iv) enti pubblici. Quanto alla dimensione geografica di detti mercati, i mercati degli impieghi alle famiglie e alle piccole imprese presentano una dimensione essenzialmente provinciale, laddove i mercati degli impieghi alle imprese medio-grandi e agli enti pubblici appaiono avere una dimensione geografica regionale.
11. In base alle informazioni fornite dalle parti su base provinciale, la quota di mercato *post-merger* è sempre inferiore all'1% nelle province di Milano, Roma e Viterbo dove le parti sono entrambe presenti. Nessuna delle parti è attiva nel mercato degli impieghi agli enti pubblici.

Mercato del leasing

12. Il mercato del leasing[2] può essere distinto in due tipologie: il mercato del leasing finanziario e il mercato del leasing operativo. Quanto al mercato geografico, tale mercato ha una rilevanza territoriale nazionale.
13. In base alle informazioni fornite dalle parti la quota *post-merger* è sempre inferiore all'1%.

Mercato del factoring

14. Dal lato della domanda, il mercato del *factoring*[3] è costituito essenzialmente da imprese (sia PMI che medie e grandi). Il *factoring* è un servizio ad elevato grado di personalizzazione e risulta dall'articolazione di tre componenti principali: (i) gestionale; (ii) di garanzia (contro l'insolvenza del debitore); (iii) e creditizia (il finanziamento si manifesta nel pagamento dei crediti prima della relativa scadenza). Tale mercato ha rilevanza territoriale nazionale.
15. In base alle informazioni fornite dalle parti la quota *post-merger* è sempre inferiore all'1%.

Settore del risparmio gestito

15. Considerato che le parti sono attive solo nella fase distributiva, i mercati rilevanti del prodotto interessati dalla presente operazione corrispondono ai mercati della distribuzione di servizi di gestione individuale e a quelli della distribuzione di fondi comuni di investimento mobiliare, che hanno rilevanza provinciale.
16. In base alle informazioni fornite dalle parti la quota *post-merger* è sempre inferiore all'1% nelle province di Milano, Roma e Viterbo dove le parti sono entrambe presenti.

Settore assicurativo

17. Per consolidato orientamento dell'Autorità, ciascun ramo assicurativo vita e danni rappresenta un distinto mercato rilevante e la fase produttiva di dimensione geografica nazionale viene tenuta distinta dalla fase distributiva provinciale. Le parti sono attive solamente nel mercato della distribuzione.
18. Con riguardo ai mercati provinciali distributivi di Milano, Roma e Viterbo, dove le parti sono operative, la quota *post-merger*, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, è sempre inferiore all'1%, tranne sul mercato delle assicurazioni vita nella provincia di Milano, dove la quota *post-merger* è del *[1-5*%].
19. Alla luce di quanto esposto nei paragrafi precedenti, l'operazione in esame non appare suscettibile di produrre effetti di rilievo sulla concorrenza in nessun mercato rilevante sopra individuato.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non determina, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

[2] *[Il leasing viene definito come un contratto di locazione finanziaria di beni mobili ed immobili, consiste nella predisposizione di forme di prestito finalizzate all'utilizzazione di un determinato bene e all'eventuale acquisizione dello stesso al termine della locazione.]*

[3] *[Il factoring è un contratto a titolo oneroso con cui una società trasferisce la titolarità dei propri crediti commerciali a un'altra società (la società di factoring), che ne garantisce o meno il buon fine (rispettivamente factoring pro-solvendo o pro-soluto), provvede alla loro riscossione e corrisponde alla società cedente una somma di denaro commisurata al valore dei crediti ceduti.]*

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Roberto Chieppa	*Giovanni Pitruzzella*